

PROCEDURE EDILIZIE - DENUNCE DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E SOPRAELEVAZIONE DI CONSISTENZA STRUTTURALE

- Normativa di riferimento
- Dove rivolgersi
- Quando è necessario presentare la denuncia
- Presentazione della denuncia
- Attestazione di avvenuto deposito
- Modulistica
- Imposta di bollo
- Sanzioni
- Compendio legislativo

Normativa di riferimento.

Il Comune di Carignano, con D.G.R. 4-3084 del 12.12.2011 (B.U.R.P. n.50 del 15.12.2011), modificata ed integrata da D.G.R. n. 7-3340 del 3.02.2012, è classificato in Zona Sismica 4.

Con D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014 le “procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico” approvate con D.G.R. 4-3084 del 12.12.2011 sono state modificate ed integrate. L'allegato A alla D.G.R. 4-3084 del 12.12.2011 è stato integralmente sostituito dall'Allegato A “Prevenzione del rischio sismico – Procedure attuative” allegato alla D.G.R. n. 65-7656.

- **Norme nazionali**
 - Legge 5 novembre 1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
 - DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - DM 14.01.2008
- **Norme regionali**
 - Legge Regionale n. 44/2000 art. 68 comma 1 lettera c).

In seguito all'entrata in vigore della Legge Regionale 44/2000 la competenza al ricevimento e alla conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche è passata dal Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte ed ai Comuni a partire dal 01/01/2004.

Le denunce precedenti a tale data devono essere completate presentando la documentazione al sopraindicato Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte.

Dove rivolgersi.

La denuncia delle opere strutturali deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) del Comune di Carignano presso l'Area Tecnica Comunale - Via Frichieri 13.

Quando è necessario presentare la denuncia.

La denuncia delle opere strutturali deve essere presentata in tutti i casi di costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale.

Per quanto riguarda il tipo di strutture occorre fare riferimento alle “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” approvate dal Ministero delle Infrastrutture con Decreto 14 gennaio 2008 (richiamate dall'art. 60 del D.P.R. 380/2001 smi).

Relativamente alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, esse sono descritte all'art. 53 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ex art. 1 Legge n. 1086/71) e meglio precisate nella Circolare Ministero LL.PP n. 11951/74.

In particolare, mentre appaiono sufficientemente chiare ed efficaci le definizioni delle opere in conglomerato cementizio armato precompresso e di quelle a struttura metallica, la definizione delle opere in conglomerato cementizio armato normale suscita qualche dubbio interpretativo. Si riporta l'estratto della Circolare n° 11951/74 che riguarda tali dubbi interpretativi: *“L'art.1 della legge definisce, senza dar luogo ad incertezze interpretative, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso e quelle a struttura metallica. Qualche dubbio è sorto sull'interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio normale, considerate come tali (le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica). In altri termini si considerano, ai sensi della legge 1086, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutualmente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse dall'applicazione dell'art 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono un funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera.”*

In considerazione della complessità dell'argomento e delle molteplici tipologie che possono presentarsi nei casi reali, si ritiene opportuno suggerire di richiedere al progettista dell'opera una dichiarazione in merito. Con tale dichiarazione (meglio se esplicitata nel modulo della domanda, Permesso di Costruire, DIA, etc.), il progettista che più di chiunque altro conosce la tipologia dell'opera, se ne assume la responsabilità, dichiarando che lo stesso rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 53 e segg. del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (ex Legge 1086/71), liberando il funzionario da problemi interpretativi sulla metodologia costruttiva.

Si vuole sottolineare che lo spirito della Legge n. 1086/71 è quello di far depositare e conservare in luogo sicuro e lontano da possibili contraffazioni gli elaborati esecutivi delle strutture qualificanti di un manufatto in modo che siano sempre reperibili.

Alla luce di quanto sopra esposto, non rientra tra i compiti dello Sportello Unico per l'Edilizia il controllo delle scelte progettuali e delle calcolazioni eseguite, ma solo la completezza formale degli elaborati presentati: denuncia, elaborati grafici esecutivi, relazione illustrata, nomina del collaudatore, relazione finale, certificato di collaudo, etc.

Presentazione della denuncia.

La denuncia rappresenta un obbligo preliminare all'inizio dei lavori strutturali. Sono sottoposte all'obbligo di denuncia anche le varianti sostanziali al progetto di opere o interventi già oggetto di denuncia.

Per **variante sostanziale** si intende un complesso di modifiche al progetto originario che introduca variazioni significative degli schemi statici e /o delle distribuzioni di carico inizialmente previsti.

Tipologie di opere e interventi (cfr. paragrafo 3.2 della D.G.R. n. 65-7656 del 21/5/2014)

Nel Comune di Carignano (ricadente in Zona Sismica 4) sono sottoposte rispettivamente a:

a) denuncia e autorizzazione prima dell'inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001:

- tutte le opere e gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti di cui al numero 1.1, al numero 1.2 lettere a), b) e c) ed al numero 2.1 lettera a) dell'Allegato 1;

b) denuncia prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001:

- tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità.

Modello di denuncia e documentazione (cfr. paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 65-7656 del 21/5/2014)

Per quanto riguarda le modalità di denuncia e autorizzazione preventiva di cui alla **lett. a)** (opere relative ad edifici e opere infrastrutturali strategiche e rilevanti) si rimanda a quanto indicato nell'allegato A alla D.G.R. n. n. 65-7656 del 21/5/2014 e smi.

Relativamente alla **denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e smi di tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale** di cui alla **lett. b)** si evidenzia quanto segue:

- La denuncia e i relativi allegati devono essere presentate in due copie, entrambe in bollo, allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) del Comune di Carignano presso l'Area Tecnica Comunale.
- Il modello di denuncia da utilizzare e la documentazione da allegare sono indicati nel paragrafo 2.2 "Il modello di denuncia e la documentazione" della D.G.R. n. 65-7656 del 21/5/2014 e smi.

Link ai modelli indicati nel paragrafo 2.2:

Modello 1 – Denuncia lavori di costruzione in zona sismica

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/ModulistAmEdilizio_ott2014/modello_1.pdf

Modello 3 – Relazione illustrativa

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/ModulistAmEdilizio_ott2014/modello_3.pdf

Modello 7 – Nomina del collaudatore e dichiarazione di accettazione

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/ModulistAmEdilizio_ott2014/modello_7.pdf

Modello 8 – Dichiarazione di fattibilità strutturale

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/ModulistAmEdilizio_ott2014/modello_8.pdf

Link alla D.G.R. n. 65-7656 del 21/5/2014 e smi:

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/25/attach/dgr_07656_920_21052014.pdf

Varianti in corso d'opera – Integrazioni.

Eventuali varianti e/o integrazioni strutturali che si rendessero necessarie nel corso dei lavori relativi alle opere ed agli interventi sottoposti a denuncia ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 380/ devono essere denunciate allo Sportello Unico per l'Edilizia utilizzando il

Modello 2 – Denuncia di variante lavori di costruzione in zona sismica

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/ModulistAmEdilizio_ott2014/modello_2.pdf

Adempimenti successivi alla presentazione della denuncia.

Per tutte le opere e gli interventi sottoposti a denuncia ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 l'**inizio dei lavori** è comunicato allo Sportello Unico per l'Edilizia entro sette giorni dall'avvio degli stessi utilizzando il

Modello 4 – Certificato di inizio lavori

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/ModulistAmEdilizio_ott2014/modello_2.pdf

Prima della fine dei lavori, l'interessato deve provvedere altresì alla comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia di eventuali varianti non sostanziali apportate al progetto già oggetto di denuncia, consegnando la relativa documentazione.

Allo Sportello Unico per l'Edilizia deve essere comunicata altresì la **fine dei lavori**, entro sessanta giorni dalla loro conclusione utilizzando il

Modello 5 – Certificato di fine lavori

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/ModulistAmEdilizio_ott2014/modello_5.pdf

Per le opere soggette all'art. 65 del D.P.R. 380/2001 deve essere allegata altresì la **relazione a strutture ultimate**, corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati come previsto dall'art. 65 stesso, utilizzando il

Modello 6 – Relazione a struttura ultimata

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/ModulistAmEdilizio_ott2014/modello_6.pdf.

Il Modello 5 (nonché il Modello 6, se previsto) opportunamente timbrato e siglato in copia dallo Sportello Unico per l'Edilizia, assolve alle finalità previste dall'art. 62 del D.P.R. n. 380/2001.

A chiusura del procedimento, allo Sportello Unico per l'Edilizia è consegnato, in due copie, il **certificato di collaudo** previsto dall'art. 67, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001.

Per quanto riguarda le costruzioni esistenti, ai sensi di quanto previsto dal Cap. 8 delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - DM 14.01.2008, devono essere soggetti a collaudo statico:

- gli “interventi di adeguamento” (ex art. 8.4.1 D.M. 14.01.2008)
- gli “interventi di miglioramento” (ex art. 8.4.2 D.M. 14.01.2008)

Per contro non rientrano nell'obbligo di collaudo statico:

- gli interventi di “riparazione o intervento locale” (ex art. 8.4.3 D.M. 14.01.2008)

Collaudo Statico.

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e smi, il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata.

Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che dovrà essere consegnato al S.U.E. in due copie, entrambe in bollo; una copia del collaudo verrà restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Collaudo Parziale.

Ai sensi dell'art. 67 – comma 6 del D.P.R. 380/2001 e smi possono essere eseguiti in corso d'opera collaudi parziali che devono essere motivati a seguito di difficoltà tecniche o per complessità esecutive dell'opera. Gli stessi dovranno essere consegnati allo Sportello per l'edilizia in due copie entrambe in bollo; una copia del collaudo parziale verrà restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Attestazione di avvenuto deposito.

La normativa vigente prevede che, all'atto della presentazione della denuncia, delle successive integrazioni, dell'inizio lavori, della comunicazione di struttura ultimata e del certificato di collaudo, lo Sportello Unico per l'Edilizia restituisca una copia della documentazione presentata con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Al protocollo generale del Comune di Carignano dovranno pertanto essere presentate due copie di tutta la documentazione relativa alle opere strutturali. A seguito della verifica formale della completezza della documentazione protocollata, lo Sportello Unico dell'Edilizia provvederà ad apporre sulle due copie protocollate l'attestazione di avvenuto deposito con il seguente timbro:

<p style="text-align: center;">COMUNE DI CARIGNANO Sportello Unico per l'Edilizia presso l'Area Tecnica Comunale</p> <p>Si attesta l'avvenuto deposito in data odierna presso questo Sportello di copia del presente elaborato, ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 1086 del 5/11/1971 Prot. n. del..... Pratica MUDE n.</p> <p style="text-align: center;">IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>

La copia con attestazione di avvenuto deposito potrà essere ritirata presso lo Sportello Unico dell'Edilizia dal committente o progettista delle opere strutturali entro due giorni dalla presentazione al Protocollo Generale.

Modulistica.

La modulistica è quella contenuta nell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014, scaricabile dal sito della Regione Piemonte - Rischio Sismico - Modulistica (http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm).

Imposta di bollo.

Le denunce devono essere presentate in due copie entrambe in bollo.

In base a quanto disposto dalla Risoluzione del 27/03/1984 prot. 302570 del Ministero delle Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari - la copia della denuncia delle opere in conglomerato cementizio è soggetta a bollo fin dall'origine (art. 6 della Tariffa - Parte I - allegato A annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni).

Sugli elaborati tecnici allegati alla denuncia l'imposta è dovuta solo in caso d'uso (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2 - secondo comma - del D.P.R. n. 642 del 1972, e 46 dell'allegata tariffa, entrambi nel testo modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955), e cioè se vengono presentati all'Ufficio del Registro per la registrazione.

Compendio legislativo.

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Sezione I - Adempimenti

Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

(Legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonchè, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica **(Legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)**

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
 - a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
 - b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
 - a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
 - b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
 - c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
Legge n. 1086 del 1971, art. 5)

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) Sezione III - Norme penali

Art. 71 (L) - Lavori abusivi
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.
2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.

Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro.

Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.

Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.

Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.

Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.